



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023
Part. IVA 0170308023

N. 31 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 19-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONE ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**, alle ore **16:00** nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, in presenza, il **CONSIGLIO COMUNALE**. All'appello risultano:

Isolani Loreta	Presente
Freddo Mirko	Presente
Guerra Paolo	Presente
Chieppe Franco	Presente
Tobaldo Federico Abramo	Assente
Pellini Italo	Presente
Vangelista Alberto	Presente
Zaffani Chiara	Presente
Ferrarini Moreno	Presente
Lunardi Angelica	Assente
Manfrin Mario	Assente

Partecipa alla seduta, in presenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante, la Dott.ssa GAGLIO MILENA.

Costatato legale il numero degli intervenuti il Presidente, Isolani Loreta, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) che istituisce nei commi da 739 a 783, l'Imposta Municipale Propria (cosiddetta "Nuova Imu");

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite dalle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VERIFICATO che ai sensi del medesimo comma 741:

- sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione spetta ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è il soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

TENUTO CONTO che:

- il comma 744 della Legge n. 160/2019 riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,89%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre per i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

VISTO quanto fissato dalla legge n. 160/2019 in merito alle aliquote di base per le varie tipologie di immobili:

Comma	Immobile	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
748	Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,50%	0,00%	0,60%
750	Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,00%	0,10%
751	Immobili merce	ESENTI dal 2022		
752	Terreni agricoli non condotti direttamente	0,76%	0,00%	1,06%

753	Immobili gruppo D	0,86% (di cui 0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%
754	Tutti gli altri immobili	0,86%	0,00%	1,06%

RICHIAMATO il comma 749, art. 1, della Legge n. 160/2019 che fissa in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO il comma 751 della Legge n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RILEVATO che:

- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della Legge n. 160/2019, ridotta al 75% (art. 1 comma 761 Legge n. 160/2019);
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
- la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarata inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

RICHIAMATI i commi 758 e 759 della Legge n. 160/2019, che disciplinano le esenzioni dal tributo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2023, esecutiva, di conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2023;

DATO ATTO della volontà di non aumentare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti rispetto all'IMU applicata nel 2023;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri di bilancio di previsione 2024-2026, confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

Immobile	Aliquota
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%

Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76% riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

VISTO il comma 756, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”*;
- al comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo quanto segue: *“In deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui al comma 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso sono applicabili con l'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25.07.2023, il quale:

- individua le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU;
- stabilisce le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- dispone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica, a decorrere dall'anno d'imposta 2024;
- dispone inoltre che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1 legge n. 160/2019, le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità del decreto del 7 luglio 2023;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 6-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170 che testualmente recita: *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;

CONSIDERATO che, stante la proroga innanzi citata, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi

756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

DATO ATTO che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

ACCERTATO che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 756 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche tecniche per l'inoltro della delibera al MEF, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie alle entrate degli enti locali;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 15, esecutiva, del 30.07.2020;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e s.m.i.;

VISTO, in generale, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso,

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2) Di determinare e confermare per l'anno 2024, ai fini dell'IMU, le seguenti aliquote:

Immobile	Aliquota
Abitazione principale di cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	0,58%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Immobili merce	0,00%
Terreni agricoli non condotti direttamente	0,86%
Immobili gruppo D	1,04% (di cui 0,76% riservato allo Stato)
Immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali	0,00%
Tutti gli altri immobili	1,04%

- 3) Di determinare e confermare anche per l'anno 2024 in € 200,00 la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (art. 1 comma 749 Legge n. 160/2019);
- 4) Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), è equiparata ad abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5) Di prendere atto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% come espresso dall'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 per:
 - i fabbricati di interesse storico o artistico;
 - i fabbricati inagibili o inabitabili;
 - le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale alle condizioni indicate nella norma;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2024;
- 7) Di prendere atto che il comma 1 dell'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modificazioni della legge n. 170/2023 così stabilisce: *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;
- 8) Di dare atto che, stante la proroga innanzi citata, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;
- 9) Di dare atto, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;

- 10) Di dare atto che per l'anno di imposta 2024, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 11) Di dare atto che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e, che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale affinché possa essere pubblicata entro il 28 ottobre;
- 12) Di dare atto l'inserimento della presente deliberazione, nella sezione del Portale del Federalismo Fiscale, avverrà secondo le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20.07.2021;
- 13) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con delibera di C.C. n. 16, esecutiva, del 30.07.2020 nonché alla normativa statale vigente;
- 14) Di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2024-2026 a norma dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 15) Di dare atto che l'Ufficio Tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente provvedimento nel sito internet del Comune;
- 16) Di incaricare l'Ufficio Tributi di dare la massima diffusione al presente atto.

Il Sindaco espone l'argomento all'ordine del giorno.

Aperta la discussione, non si registra nessun intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su numero 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto il Consiglio, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Con voti: favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su numero 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Isolani Loreta

Il Segretario
F.to GAGLIO MILENA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 20-12-2023 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il, 20-12-2023

R.P. N 500

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

Il, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Isolani Loreta



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Cod. Fisc. 8200237023
Part. IVA 0170308023

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29 DEL 20-11-23

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONE ANNO 2024**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 13-12-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 13-12-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Damaschetti Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 500.

COMUNE DI ROVERCHIARA li
20-12-2023

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVERCHIARA
li 01-01-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Isolani Loreta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa